

Proponente: 45.D
Proposta: 2025/600
del 24/04/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 489
del 05/05/2025

U.D.P. RE_ACTS ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE

Dirigente: GIOVANNINI Ing. Davide

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 8 CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 8 CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI (ANNO 2025)

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il “Piano Esecutivo di gestione 2025-2027 – assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2.”;
- con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, all’art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, all’art. 1, comma 1, sanciscono l’applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all’art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;

Considerato che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell’Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;

- l'All. A alla Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302/2013 prevede, all'art. 3.4, tra i requisiti strutturali e funzionali delle strutture di ricovero e custodia per cani, che nel reparto permanente debbano essere presenti "box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza";
- con nota del Dirigente Medico- Veterinario- Veterinario Ufficiale dell'Azienda USL de 21/09/2021 in atti al PG n° 2021/202713 la struttura del canile di Reggio Emilia non dispone di box idonei per soggetti sociopatici ai sensi degli art 3.4 dell'all.A alla Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302/2013;

Dato atto che

- occorre procedere all'affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento di 8 cani potenzialmente pericolosi per continuare a garantire l'incolumità fisica delle persone e degli altri animali;
- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Ing. Davide Giovannini – Dirigente dell'U.d.P. RE_ACTS Aria, Clima, Territorio Salute;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Rilevato che:

- negli anni precedenti i suddetti cani potenzialmente pericolosi hanno intrapreso percorsi di rieducazione comportamentale presso la struttura "La Quietè" di Bigi Mara;
- si ritiene pertanto necessario e opportuno proseguire tali percorsi presso la struttura sopra citata al fine di poterli rendere adottabili ed evitare potenziali regressioni comportamentali;
- tramite il portale interattivo INTERCENTER - SATER si è avviata una RDO CIG n. B68460D24F a trattativa diretta per l'affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento di 8 cani potenzialmente pericolosi per tutta la durata dell'anno 2025 rivolta all'operatore economico Mara Bigi (La Quietè) - con sede legale in via Claudia 73/a – Castelnovo di Sotto – P.IVA 02675730358 info@laquiete.info PEC: la.quiete@pecaffari.it che si è aggiudicato il servizio per un importo di € 10,00 oltre IVA al giorno che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato; ha inoltre dichiarato che il contratto applicato ai propri dipendenti è quello del settore COMMERCIO;

Dato atto che l'operatore economico ha documentato esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

Dato atto:

- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;
- che l'operatore economico ha autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'assenza di cause di esclusione automatica ai sensi dell' art. 94 e delle cause di esclusione non automatiche ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 36/2023;
- che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano estratte sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione (cfr. Circolare Segretario PG. 182293 del 14/07/2023);

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.Lgs. 36/2023
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

DETERMINA

1.di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente provvedimento;

2.di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 al seguente operatore economico Bigi Mara (La Quiete) PI. 02675730358, con sede a Castelnovo di Sotto in via Claudia 73/a per il servizio di cura, custodia e mantenimento di 8 cani pericolosi per tutta la durata dell'annualità 2025 per un importo di € 29.200,00 oltre IVA;

3.di impegnare la spesa complessiva di € 35.624,00 con imputazione alla Missione 09 – Programma 02 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare, ex artt. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al Capitolo 27955 denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale" del PEG 2025, codice prodotto 2025_PD_4522 "ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 002;

4.di dare atto che il CIG assegnato alla ditta Mara Bigi è B68460D24F;

5.di dare atto che gli affidatari sono soggetti all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuti a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

7. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012;

8. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

9. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.